



COMUNE DI BORGOSATOLLO
provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE
DI VOLONTARIATO
DI PROTEZIONE CIVILE

approvato con D.C.C. n. 26 del 19/6/2006

ART. 1

E' costituito presso la sede municipale, il gruppo comunale di volontari di protezione civile, al quale possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e abbiano dimora preferibilmente nel Comune stesso, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

La denominazione è:

“ GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI BORGOSATOLLO ”

ART. 2

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'amministrazione stessa, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e l'eventuale “specializzazione”.

Il Comune ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.

ART. 3

Il Sindaco, ai sensi dell'art.15 della legge n. 225/92, è l'autorità comunale di protezione civile e assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione. Il Sindaco è il responsabile unico del gruppo comunale (o intercomunale) di protezione civile e può nominare fra i componenti dello stesso un Coordinatore, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e il gruppo stesso, per le attività di protezione civile.

ART. 4

Il Sindaco, con l'eventuale supporto del Coordinatore del Gruppo Comunale (o Intercomunale), predispone ed attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni:

1. Assicurare la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
2. Garantire turni di reperibilità propri, dell'ente e dei partecipanti al gruppo comunale; indicare altresì capacità e tempi di mobilitazione;
3. Curare al proprio interno l'informazione, la formazione e l'addestramento del gruppo, favorendo la formazione dei volontari in squadre specializzate e in relazione ai principali rischi presenti sul territorio, nonchè predisporre apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri comuni;
4. Gestire il costante aggiornamento dei fatti relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di protezione civile, nonchè mantenere aggiornato un semplice Piano Comunale di Protezione Civile, se esistente.
5. Ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile.

ART. 5

I volontari possono essere formati ed addestrati dalla Regione Lombardia –U.O. protezione civile- o dalla Prefettura competente per territorio, con il supporto di tecnici delle Direzioni Generali regionali, del Corpo Nazionale dei VV.FF., Corpo Forestale dello Stato, ecc. o altri tecnici qualificati appartenenti a Istituzioni o Enti che, per i compiti Istituzionali cui attengono, siano ritenuti idonei.

ART. 6

Il gruppo comunale (o intercomunale) di protezione civile, in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

ART. 7

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate al precedente art.4 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, nè tantomeno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile nè svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza).

ART. 8

Ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 194/2001 e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, ai volontari appartenente al gruppo comunale (o intercomunale) di protezione civile, purchè il Gruppo comunale (o intercomunale) di protezione civile, sia regolarmente iscritto nell'apposito registro nazionale del volontariato di protezione civile presso il Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri, saranno garantiti, nell'ambito delle attività di protezione civile tra cui quelle di soccorso, simulazione

emergenza e formazione teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

1. il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
2. il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
3. La copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge 11/08/91 n. 266 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
4. Il rimborso delle spese sostenute nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica, suddivise in:
 - Spese carburante consumato dagli automezzi utilizzati, in conformità all'art.10 del D.P.R. 194/2001 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.
 - Eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;
 - Altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette;
5. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.

ART. 9

Il Sindaco è garante e del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

ART. 10

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari del gruppo comunale di protezione civile condizionano l'appartenenza al gruppo; le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, sentito, e nel caso, il parere non vincolante del Coordinatore del gruppo comunale e, ad insindacabile giudizio del Sindaco stesso, l'eventuale esclusione del volontario dal gruppo comunale (o intercomunale) di protezione civile.

=====

PROTEZIONE CIVILE BORGOSATOLLO

NORME COMPLEMENTARI al Regolamento Comunale di Volontariato di Protezione Civile approvato con deliberazione C.C. n° 26 del 19/06/2006.

(approvate con deliberazione G.C. 146 del 13/12/2008)

Art 1.

Ogni volontario è tenuto al rispetto del Regolamento Comunale di protezione Civile e delle seguenti norme complementari che ne costituiscono parte integrante.

Art 2.

In ogni caso il volontario deve prestare la propria opera ispirandosi a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia, senza fini di lucro o vantaggi personali, per attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza nell'ambito della Protezione Civile.

Art 3. Modalità di adesione al Gruppo

La persona che vuole aderire al Gruppo Comunale di Protezione Civile deve:

- 1) Avere compiuto 18 anni;
- 2) Compilare la domanda di adesione al Gruppo Comunale di Protezione Civile;
- 3) La candidatura verrà valutata dal Sindaco e da un'apposita commissione e se il candidato risulterà in possesso dei requisiti necessari riceverà una lettera in cui gli sarà comunicata l'accettazione della sua candidatura e la chiamata per il prossimo corso.
- 4) Una volta frequentato il corso e superato il test finale, l'aspirante volontario dovrà compilare una formale richiesta di adesione al gruppo, fornendo tutto ciò che è richiesto (fotografie, certificati medici, vaccinazioni in corso ecc.) in cui dichiarerà, in base al Regolamento Regionale 08/06/2001 n° 3:
 - a) disponibilità o meno a svolgere compiti operativi nel proprio comune e al di fuori del proprio comune;
 - b) esclusività operativa (il volontario iscritto anche in altre associazioni di Protezione Civile deve dichiarare la sua esclusiva operatività per il Gruppo Comunale)
 - c) al volontario verranno fornite in comodato d'uso la divisa e le attrezzature necessarie per intervenire.

Art 4. Linea di Comando

Il Sindaco nomina il Referente Operativo Comunale per la gestione del Sistema Protezione Civile Locale.

Il Sindaco, sentito il Gruppo Comunale nomina il Coordinatore alla gestione operativa dei volontari.

Il Gruppo è suddiviso in squadre composte da 4-5 volontari e un caposquadra.

Art 4.1 - Compiti del ROC

Il ROC viene nominato direttamente dal Sindaco.

I suoi compiti consistono principalmente in:

- coordinare l'attività di previsione e prevenzione dei rischi in ambito comunale;
- organizzare i rapporti con il Volontariato locale;
- sovrintendere al Piano di Emergenza Comunale (stesura e aggiornamento);
- tenere contatti con le istituzioni coinvolte in attività di protezione civile;
- coordinare l'attività esercitativa di verifica della pianificazione;
- tenere costantemente informato il Sindaco e l'UCL riguardo le attività di protezione civile.

Art 4.2 - Compiti del Coordinatore

Il Coordinatore viene eletto a maggioranza dall'assemblea dei volontari. La sua carica dura 3 anni. I suoi compiti consistono principalmente in:

- coordinare l'attività del Gruppo;
- verifica costante del possesso dei requisiti dei volontari;
- verifica costante delle necessità di fornitura di materiali e attrezzature ai volontari;
- pianificare insieme al ROC eventuali scenari di rischio
- tenere costantemente informato il ROC di quello che succede.

Art 4.3 - Compiti dei capisquadra

Il caposquadra viene nominato dal Coordinatore e dal ROC su segnalazione della squadra. La sua nomina dura 1 anno e i suoi compiti sono:

- sicurezza dei volontari (verifica che tutti indossino i materiali di protezione);
- responsabilità sull'uso, manutenzione ed efficienza delle attrezzature in dotazione;

- ogni intervento deve essere riassunto sinteticamente in un apposito modulo da consegnare al Coordinatore.
- verifica della partecipazione dei volontari della propria squadra;

NORME COMPORTAMENTALI

Art 5. Il volontario è tenuto a partecipare alle riunioni ed a tutte le attività di aggiornamento, addestramento e di esercitazione di qualsiasi tipo.

Art 6. Mensilmente si terrà la riunione periodica del gruppo (preferibilmente il 1° lunedì del mese), presso la sede provvisoria, la sala soprastante il teatro in via Leonardo da Vinci; la mancata partecipazione ad essa, che deve sempre essere segnalata al caposquadra, non esonera il volontario dalla conoscenza delle decisioni prese.

Art 7. Alla 3° assenza consecutiva o mancata risposta alle chiamate telefoniche senza giustificazione, scatterà il richiamo formale. Il Coordinatore sentito il parere del ROC segnala la situazione al Sindaco il quale si riserva la facoltà di adottare il provvedimento che riterrà più opportuno compresa l'espulsione definitiva dal Gruppo. L'espulsione sarà comunicata all'interessato e al Gruppo.

Art 8. In caso di espulsione dal gruppo o di dimissioni volontarie, il volontario ha l'obbligo di riconsegnare i capi di vestiario e tutto il materiale a suo tempo ricevuto in buono stato.

Art 9. L'uso della divisa è consentito solo in occasione delle manifestazioni/esercitazioni autorizzate; l'uniforme ed il materiale dato in dotazione va conservato e mantenuto in perfetto ordine.

E' proibito l'utilizzo al di fuori delle attività autorizzate.

Art 10. SISTEMA DI PROCEDURE D'ALLERTA DEL GRUPPO

- preallarme (sms a firma ROC)
- allarme (sms a firma ROC)
- emergenza (chiamata telefonica diretta = ROC → Coordinatore → caposquadra → volontari)

PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI

Art 11. Il Comandante della Polizia Locale, per motivi di ordine pubblico e/o di sicurezza, può richiedere formalmente al Sindaco l'impiego di volontari di protezione civile a supporto degli agenti in servizio. Il Sindaco valutata la effettiva necessità ha la facoltà di disporre l'impiego dei volontari che in tal caso verranno coordinati direttamente dagli agenti di polizia locale.

Art 12. Il mancato rispetto del presente statuto interno, del Regolamento Comunale e dei regolamenti regionali, può comportare la segnalazione al Sindaco il quale può disporre la sospensione o l'esclusione dal gruppo comunale di protezione civile.

Art 13. Le norme complementari sono approvate direttamente dal Sindaco, dalla Giunta e dall'Unità di Crisi Locale.